

Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Versa

Provincia di Pavia

DECRETO n° 2 del 14/01/2025

Nomina Responsabile del Settore Tecnico

RESPONSABILE COMUNE VOLPARA E MONTECALVO VERSIGGIA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 ad oggetto "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", all'art.18, comma 8, recita: "Lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni";
- il D.lgs. 267/2000 all'art.50, comma 10, stabilisce che "il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

VISTI i seguenti articoli del D.lgs. 267/2000:

- art.107, il cui comma 1 recita: "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";
- art.109, il cui comma 2 recita: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

- art. 110 comma:

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo [108](#), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Dato atto che l'Unione Alta Valle Versa ha richiesto al Comune di Bosnasco l'autorizzazione per utilizzare il dipendente Ing. Maurizio BISI, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, come Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione e dei Comuni di Montecalvo Versiggia e Volpara, per 6 ore settimanali ai sensi dell'art. 92 del TUEL;

DATO ATTO che occorre provvedere ad assegnare la responsabilità del Settore Tecnico, che comprende i sotto citati servizi e uffici:

SETTORE FINANZIARIO	
SERVIZIO	ATTIVITÀ
LAVORI PUBBLICI	

RITENUTO di assegnare la responsabilità del Servizio Tecnico dell'Unione, dei Comuni di Montecalvo Versiggia e Volpara, al Ing. Maurizio Bisi, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, in possesso delle necessarie capacità tecniche e professionali;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DECRETA

1) di assegnare al Ing. Maurizio Bisi, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, la responsabilità del Servizio Tecnico dell'Unione (comuni Montecalvo Versiggia e Volpara) comprendente i servizi distinti in premessa e le competenze previste dall'art.107 del D.lgs. 267/2000 e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi cui, per quanto qui non specificato, si rinvia.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Marco TORTI